



**COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE**

San Marino, 22 Novembre 2018/1718 d.f.R.  
Prot. n° 128630/2018

Spett.le  
**Ufficio Gestione Risorse  
Ambientali ed Agricole**  
Via Ovella, 12  
Borgo Maggiore

**Oggetto: Modifica disciplinare per la definizione della somma massima ammessa per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 24 comma 2° della Legge 20/09/1989 n° 96.**


La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole nella seduta del **09/11/2018** ha deliberato di apportare una modifica al disciplinare che definisce la somma massima ammessa di cui all'art. 24 comma 2° della Legge n° 96/1989, approvato nella seduta del 12/02/2015.

Tale modifica riguarda la modalità di calcolo della Produzione Lorda Vendibile (PLV) e la relativa somma ammessa decennale per le Associazioni Cooperative Agricole - punto 5 del disciplinare.

La Commissione delibera, fatta salva la modifica del punto 5, di mantenere invariati tutti gli altri criteri previsti nel disciplinare per il calcolo della somma massima ammessa, in attesa di prendere visione di dati economici e statistici utili a valutare gli effetti dell'applicazione del disciplinare sull'andamento degli acquisti di macchine ed attrezzatura agricola fatti dagli operatori. In tal senso la Commissione dà mandato all'U.G.R.A.A di redigere una relazione contenente l'elaborazione dei dati tecnico-economici al fine di consentire valutazioni in merito.

Si allega la modifica del punto 5 del disciplinare tecnico.

Distinti saluti.

  
Augusto Michelotti  
Presidente

All.: n° 1

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

c/o U.G.R.A.A. Via Ovella, 12 -47893 Borgo Maggiore  
T +378 (0549) 885110 - F +378 (0549) 885 115 - info.ugraa@pa.sm



**Allegato alla delibera prot. n° 128630 del 22/11/2018 "Modifica disciplinare per la definizione della somma massima ammessa per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 24 2° comma della Legge 20/09/1989 n° 96".**

Il punto 5 dei "Criteri di calcolo della PLV aziendale e relativa somma massima ammessa decennale (pari al doppio della PLV)" di cui alla definizione della somma massima ammessa per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 24 comma 2°, viene così sostituito:

**5. Associazioni Cooperative Agricole:**

Le Associazioni Cooperative Agricole che gestiscono terreni in forma associata e acquistano macchine ed attrezzatura agricola in forma collettiva da utilizzarsi per le conduzioni aziendali della Associazione e dei singoli soci, comunicano in forma scritta e in via definitiva, allegando il verbale firmato da tutti i soci con la deliberazione adottata, la scelta di rientrare nel punto 5.a) o nel punto 5.b) ai fini della modalità di calcolo della PLV e relativa somma massima ammessa decennale.

**5.a)** alle Associazioni Cooperative Agricole che gestiscono terreni in forma cooperativa mediante regolari contratti di affitto o titoli d'uso legalmente riconosciuti intestati all'Associazione Cooperativa viene riconosciuta una PLV derivante dalle produzioni ottenute sui terreni di pertinenza dell'Associazione Cooperativa. Ai singoli soci viene riconosciuta una PLV derivante dalle produzioni ottenute sui terreni di propria pertinenza.

Gli acquisti di macchine e attrezzatura agricola afferenti all'Associazione Cooperativa e ai singoli soci sono tenuti distinti a tutti gli effetti.

**5.b)** alle Associazioni Cooperative Agricole che non gestiscono terreni in forma cooperativa o gestiscono in forma cooperativa una parte dei terreni dei soci o gestiscono terreni di terzi, in ogni caso con regolari contratti d'affitto o titoli d'uso legalmente riconosciuti intestati all'Associazione Cooperativa, e svolgono servizi ai soci mediante l'acquisto collettivo di macchine ed attrezzatura agricola, viene riconosciuta una PLV "potenziale" pari alla somma delle singole PLV di pertinenza dei singoli soci e della PLV dei terreni gestiti in forma cooperativa.

Qualora il singolo socio acquisti singolarmente attrezzatura agricola, nel rispetto della propria somma massima ammessa decennale e percependo un contributo a fondo perduto del 25% anziché il 50%, la spesa effettuata andrà a ridurre la spesa massima ammessa decennale della Associazione Cooperativa.

Gli acquisti di macchine e attrezzatura agricola afferenti all'Associazione Cooperativa e ai singoli soci non sono tenuti distinti ai fini delle valutazioni di economicità e razionale impiego dei parchi macchine dei singoli soci in relazione alla consistenza del parco macchine dell'Associazione Cooperativa.

**Modifica adottata dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole nella seduta del 09/11/2018.**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

c/o U.G.R.A.A. Via Ovella, 12 -47893 Borgo Maggiore  
T +378 (0549) 885110 - F +378 (0549) 885 115 - info.ugraa@pa.sm

